SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 202

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 30 agosto 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Istituto nazionale di statistica

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 agosto 2017.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei Buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 62262 dell'8 agosto 2017, che ha disposto per il 14 agosto 2017 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 62262 dell'8 agosto 2017 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 agosto 2017, il rendimento medio ponderato dei buoni a 365 giorni è risultato pari a -0,337%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 100,343.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a -0,585% e a 0,661%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A06108

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 1° agosto 2017.

Autorizzazione all'istituzione della Scuola superiore per mediatori linguistici «Armando Curcio», in Roma. (Decreto n. 1934).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO STUDENTE, LO SVILUPPO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in Scienze della mediazione linguistica;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 che ha sostituito il predetto decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 concernente la determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2007 con il quale la classe di laurea in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'all. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000 è stata dichiarata corrispondente alla classe L12;

Visto il decreto ministeriale del 6 febbraio 2015, n. 87 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38, del 2002;

Vista l'istanza volta all'autorizzazione ad attivare corsi di studi superiori di durata triennale per mediatori linguistici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 9 del regolamento adottato con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38 presentata dall'Istituto «Armando Curcio» in data 11 aprile 2016 e successive integrazioni;

Vista il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 6 luglio 2017;

Decreta:

Si autorizza l'istituzione della scuola superiore per mediatori linguistici «Armando Curcio» con sede in Roma, via Palmiro Togliatti n. 1625.

La scuola è abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea triennale, conseguiti nelle Università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000, sostituito dalla classe L12 di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007.

Il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno è pari a 28 unità e, complessivamente per l'intero ciclo, a 84 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2017

Il direttore generale: MELINA

17A06111

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 giugno 2017.

Ripartizione alle regioni delle risorse del fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave del sostegno familiare per l'anno 2017.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e in particolare, l'art. 3, comma 3, che definisce la connotazione di gravità della condizione di disabilità, e l'art. 4, che ne definisce le modalità di accertamento;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», e in particolare, l'art. 14 concernente i progetti individuali per le persone disabili;

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in particolare, l'art. 3, che definisce i principi generali, e l'art. 19, concernente la vita indipendente e l'inclusione nella società;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 16 dicembre 2014, n. 206 concernente il regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza, di cui all'art. 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare», e in particolare:

l'art. 3, che, al comma 1, istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, la cui dotazione è determinata in 90 milioni di euro per l'anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, e al comma 2, stabilisce che l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo;

l'art. 4, che stabilisce le finalità del Fondo;

Visto il decreto 26 settembre 2016, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con delega in materia di politiche per la famiglia, di riparto del Fondo nazionale per le non autosufficienze per l'anno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 2016, n. 280;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», e, in particolare, l'art. 14;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Visto il decreto del 23 novembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi del predetto art. 3, comma 2, della legge n. 112 del 2016, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 23 febbraio 2017, n. 45;

Ritenuto necessario, sulla base di quanto previsto dal su richiamato art. 3, comma 2, ultimo periodo, della legge n.112 del 2016, provvedere alla ripartizione del Fondo

per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l'annualità 2017, mantenendo ferme le altre previsioni del su richiamato decreto ministeriale del 23 novembre 2016;

Considerato che nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è iscritto, per il triennio 2017-2019, il capitolo n. 3553 «Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare», con uno stanziamento pari a 38,3 milioni di euro per il 2017 e 56,1 milioni di euro a decorrere dal 2018;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espressa nella seduta del 20 aprile 2017;

Decreta:

Art. 1.

Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l'annualità 2017.

1. Le risorse assegnate al Fondo per l'anno 2017, pari ad euro 38,3 milioni di euro, sono attribuite alle regioni, per gli interventi e i servizi di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 febbraio 2017, n. 45. A ciascuna regione è attribuita una quota di risorse come da Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, calcolata sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia d'età 18-64 anni, secondo i dati Istat sulla popolazione residente.

2. Resta ferma la disciplina recata dal decreto 23 novembre 2016, fatto salvo quanto previsto al comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 21 giugno 2017

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2017
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 1732

TABELLA 1

FONDO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - RISORSE DESTINATE ALLE REGIONI ANNO 2017

Regioni	Quota di popolazione nella classe d'età 18-64 anni	Risorse (€)
Abruzzo	2,2%	842.600
Basilicata	1,0%	383.000
Calabria	3,4%	1.302.200
Campania	10,1%	3.868.300
Emilia Romagna	7,3%	2.795.900
Friuli Venezia Giulia	2,0%	766.000
Lazio	10,1%	3.868.300
Liguria	2,5%	957.500
Lombardia	16,7%	6.396.100
Marche	2,6%	995.800
Molise	0,5%	191.500
Piemonte	7,2%	2.757.600
Puglia	6,9%	2.642.700
Sardegna	2,9%	1.110.700
Sicilia	8,6%	3.293.800
Toscana	6,1%	2.336.300
Umbria	1,5%	574.500
Valle d'Aosta	0,2%	76.600
Veneto	8,2%	3.140.600
Totale	100,0%	38.300.000

17A06114

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 giugno 2017.

Divieto dell'uso dei pezzi di legno di quercia nell'elaborazione, nell'affinamento e nell'invecchiamento dei vini DOP italiani.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni, ed in particolare l'allegato I A, n. 38, e l'appendice 9, concernenti l'impiego dei pezzi di legno di quercia nella vinificazione e nell'affinamento dei vini e le relative prescrizioni;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Vista la parte II, titolo II, capo I, sezione 2 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto in particolare, l'art. 80, recante norme in materia di pratiche enologiche, e l'art. 83, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, a tenore del quale gli Stati membri possono limitare o vietare l'impiego di determinate pratiche enologiche e prevedere norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio, al fine di rafforzare la preservazione delle caratteristiche essenziali dei vini a denominazione d'origine o a indicazione geografica protetta;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;

Visto in particolare l'art. 23 della citata legge 12 dicembre 2016, n. 238, che prevede, conformemente all'art. 4 della medesima legge, l'emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per definire la disciplina dell'impiego dei pezzi di legno di quercia quale pratica enologica;

Visti i provvedimenti nazionali e dell'Unione europea con i quali sono state riconosciute le denominazioni di origine dei vini italiani e conferita la protezione delle stesse nell'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2006, recante «Divieto dell'uso dei pezzi di legno di quercia nell'elaborazione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.)»;

Considerato che le produzioni vitivinicole qualificate con la D.O.P. costituiscono un patrimonio di fondamentale importanza per l'Italia e che occorre tutelarne la loro qualità intrinseca e la connessa immagine;

Ritenuto di dover evitare che la citata pratica dell'uso di pezzi di legno di quercia sia generalizzata per tutti i vini prodotti sul territorio nazionale e che, pertanto, ai sensi del richiamato art. 23 della legge n. 238/2016 e conformemente alla sopra citata normativa dell'Unione europea, occorre vietare l'uso di tale pratica per i vini D.O.P. italiani;

Ritenuto altresì di dover abrogare il richiamato decreto 2 novembre 2006, concernente le preesistenti analoghe disposizioni nazionali in merito al divieto di impiego dei pezzi di legno di quercia per i vini di qualità in questione;

Decreta:

Articolo unico

1. L'uso di pezzi di legno di quercia, quale pratica enologica di cui l'allegato I A, n. 38, ed alla relativa appendice 9 del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, è vietato nell'elaborazione, nella conservazione e/o affinamento e nell'invecchiamento dei vini D.O.P. italiani.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2006 richiamato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2017

Il Ministro: MARTINA

17A06112

DECRETO 6 luglio 2017.

Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modifiche;

Visto in particolare l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che prevede l'adozione di tutte le misure necessarie per l'eradicazione o, ove non sia possibile, il contenimento degli organismi nocivi elencati negli allegati I e II della direttiva;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 2016 relativo alle misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica italiana;

Ritenuto necessario aggiornare alcune disposizioni del decreto ministeriale 17 marzo 2016 alla luce dei risultati del primo anno di applicazione delle misure, sostituendo l'intero provvedimento per una puntuale applicazione della norma;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, espresso nella seduta del 28 marzo 2017;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 57, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 22 giugno 2017.

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto definisce le misure fitosanitarie da adottare sul territorio della Repubblica italiana al fine di prevenire e contrastare la diffusione dell'organismo nocivo *Popillia japonica* Newman.

Art. 2.

Indagini sul territorio nazionale

1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano indagini ufficiali annuali per rilevare l'eventuale presenza di *Popillia japonica* nel territorio di propria competenza.

2. Le ispezioni sono effettuate con rilevazioni visive, l'ausilio di trappole a feromoni e con i carotaggi del terreno nelle aree che i Servizi fitosanitari regionali individuano come maggiormente a rischio.

3. I Servizi fitosanitari regionali notificano immediatamente al Servizio fitosanitario centrale il ritrovamento di *Popillia japonica* in un'area del loro territorio di competenza dove la sua presenza non era conosciuta o in un'area dove si riteneva fosse stata eradicata.

4. Il Servizio fitosanitario centrale notifica alla Commissione Ue e agli altri Stati membri ogni ritrovamento di cui al comma 3.

Art. 3.

Definizione delle aree delimitate

1. Se le ispezioni di cui all'art. 2, comma 1, rilevano la presenza di *Popillia japonica*, i Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio definiscono tempestivamente l'area delimitata in conformità al comma 2.

2. L'area delimitata è costituita dalla zona infestata e dalla zona cuscinetto.

La zona infestata comprende tutto il territorio dei comuni in cui la presenza di *Popillia japonica* è stata confermata.

La zona cuscinetto ha una larghezza di almeno 10 km intorno alla zona infestata.

3. Se la presenza di *Popillia japonica* è confermata al di fuori della zona infestata, i confini dell'area delimitata sono di conseguenza modificati.

4. Se le ispezioni di cui all'art. 2 verificano che nell'area delimitata non è presente *Popillia japonica* per un periodo non inferiore a due anni consecutivi, è possibile revocare la delimitazione.

5. In deroga al comma 1, il Servizio fitosanitario regionale può decidere di non definire un'area delimitata, nel caso di rinvenimento di un esemplare adulto isolato di *Popillia japonica* e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a. vi è motivo di credere che sia stato introdotto di recente nella zona;

b. non è stata riscontrata sulla base di un monitoraggio specifico, condotto anche con l'utilizzo di trappole a feromoni, la presenza dell'organismo nocivo nell'area, che include il punto di rinvenimento.

Art. 4.

Siti a rischio

1. I Servizi fitosanitari regionali individuano nella zona infestata i siti considerati a rischio per il potenziale trasporto passivo di *Popillia japonica*, quali: aeroporti, porti, parcheggi e centri di logistica e dispongono adeguati piani di gestione fitosanitaria. La movimentazione della terra potenzialmente infestata da larve implica rischi di diffusione dell'insetto.

2. Nei piani di cui al comma 1 sono indicate le misure da applicare, che comprendono:

a. l'eliminazione della vegetazione su cui possono alimentarsi gli adulti, mediante operazioni di sfalcio, diserbo e trinciatura;

b. l'esecuzione di idonei trattamenti insetticidi;

c. la temporanea interdizione del sito o parte di esso;

d. ogni altra misura ritenuta idonea ad evitare il trasporto passivo;

e. eventuale posizionamento di trappole a feromoni;

f. autorizzazione preventiva da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio nel caso di movimentazione di terra prelevata della zona infestata.

Art. 5.

Misure fitosanitarie in caso di ritrovamento in area indenne

1. Qualora si riscontri la presenza di *Popillia japonica* in un'area indenne il Servizio fitosanitario regionale dispone almeno le seguenti misure:

a. esecuzione, secondo le indicazioni fornite dal Servizio fitosanitario regionale, di un trattamento insetticida abbattente sulla vegetazione, se il ritrovamento di *Popillia japonica* avviene nel periodo di presenza degli adulti;

b. esecuzione di un monitoraggio intensivo di adulti e larve negli ambienti favorevoli allo sviluppo dell'insetto;

c. definizione delle strategie di lotta nel terreno a partire dal primo periodo utile in considerazione del ciclo biologico dell'insetto;

d. posizionamento di un adeguato numero di trappole per la cattura degli adulti;

e. definizione delle zone delimitate ai sensi dell'art. 3.

Art. 6.

Condizioni per la movimentazione di piante con terra associata originari della zona infestata

1. È vietata la movimentazione al di fuori della zona infestata di piante con terra associata alle radici.

2. In deroga al comma 1, i Servizi fitosanitari regionali possono autorizzare la movimentazione di piante con terra associata originarie della zona infestata se sono state coltivate in un luogo di produzione di una ditta autorizzata ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e sottoposto annualmente ad almeno una ispezione ufficiale per il rilevamento di *Popillia japonica* effettuata nel periodo più opportuno, purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:

a. prima della movimentazione è stato eliminato ogni residuo di terra o terriccio dalle radici che possa ospitare stadi giovanili dell'insetto;

b. le piante sono coltivate, durante tutto il loro ciclo di vita, in un luogo di produzione dotato di protezione fisica totale per impedire l'introduzione di *Popillia japonica* durante il periodo di volo degli adulti;

c. le piante in vaso sono coltivate coprendo la superficie dei vasi con rete anti-insetto o materiale pacciamante e mantenute isolate dal terreno sottostante;

d. le piante in vaso con diametro inferiore a 30 cm sono coltivate su substrato costituito esclusivamente da terriccio commerciale, privo di terra di campo, mantenendole isolate dal terreno sottostante e prima della movimentazione sono sottoposte ad un trattamento insetticida del substrato realizzato con temperatura di almeno 10°C, secondo le modalità e le tempistiche impartite dal Servizio fitosanitario regionale;

e. le piante in pieno campo sono coltivate proteggendo la superficie delle terreno sulla fila di impianto con rete anti-insetto o materiale pacciamante per una larghezza pari ad almeno il doppio di quella del pane di terra e con i bordi del materiale coprente interrati, nonché:

i. le eventuali irrigazioni di soccorso sono eseguite con il sistema a goccia;

ii. tutta la superficie dell'interfila è pacciamata oppure è diserbata e sono eseguite almeno due lavorazioni meccaniche al terreno, ad una profondità di 15 cm, durante il periodo di ovidepozione;

f. le piante in pieno campo sono coltivate lavorando meccanicamente la superficie del terreno almeno quattro volte, ad una profondità di 15 cm durante il periodo di ovideposizione e sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i. l'intera superficie è diserbata;

ii. le eventuali irrigazioni di soccorso sono eseguite con il sistema a goccia;

iii. un carotaggio ufficiale, eseguito secondo quanto previsto dall'allegato 1 dopo la fine del periodo di ovideposizione, è risultato negativo.

3. Qualora, in applicazione del comma precedente, venga riscontrata la presenza di anche solo un adulto, la chioma è trattata prima della movimentazione.

4. Il reimpiego in azienda di terra e terriccio può avvenire solo se lo stesso ha subito, prima del riutilizzo, un processo termico a 49°C per almeno 15 minuti.

5. Le piante con terra associata, introdotti da una zona indenne verso una zona infestata durante il periodo di diapausa dell'insetto, possono essere movimentate liberamente per tutto il periodo antecedente l'inizio del primo volo degli adulti di *Popillia japonica*. Tali movimentazioni devono essere registrate.

6. Le operazioni di cui al presente articolo, eseguite secondo le modalità indicate nei piani di lotta emanati dai Servizi fitosanitari regionali, devono essere registrate.

Art. 7.

Condizioni per la movimentazione di piante con terra associata originarie della zona cuscinetto

1. È vietata la movimentazione al di fuori dell'area delimitata di piante con terra associata provenienti dalla zona cuscinetto.

2. In deroga al comma 1, i Servizi fitosanitari regionali possono autorizzare la movimentazione di piante con terra associata originari della zona cuscinetto se sono stati coltivati in un luogo di produzione di una ditta autorizzata ai sensi dell'art. 19 decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e sottoposto annualmente ad almeno una ispezione ufficiale per il rilevamento di *Popillia japonica* effettuata nel periodo più opportuno, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a. le ditte di cui al presente comma effettuano almeno due ispezioni durante il periodo di volo degli adulti per verificarne l'assenza all'interno del perimetro aziendale e su piante spontanee presenti nell'area esterna all'azienda per un raggio di almeno 10 m;

b. le ditte di cui al presente comma effettuano almeno una ispezione, con esito negativo, tramite carotaggi del terreno eseguiti secondo le modalità riportate nell'allegato 1 nei periodi opportuni indicati dal Servizio fitosanitario regionale;

c. sono stati effettuati trattamenti insetticidi secondo le modalità e le tempistiche impartite dal Servizio fitosanitario regionale.

3. Le operazioni di cui al comma precedente, eseguite secondo le modalità indicate nei piani di lotta emanati dai Servizi fitosanitari regionali, devono essere registrate.

Art. 8.

Condizioni per la movimentazione dei tappeti erbosi originari dell'area delimitata

1. I produttori di tappeti erbosi aventi campi di produzione ricadenti in area delimitata devono notificare al Servizio fitosanitario regionale, entro 30 giorni dall'atto di delimitazione del territorio, la propria attività e devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

Qualora il centro aziendale ricada in una regione diversa da quella in cui sono dislocati i campi di produzione l'autorizzazione viene effettuata dal Servizio fitosanitario regionale in cui è ubicato il centro aziendale.

2. È vietata la movimentazione di tappeti erbosi (zolle e rotoli) originari della zona infestata al di fuori di tale zona infestata e di tappeti erbosi (zolle e rotoli) originari della zona cuscinetto al di fuori dell'area delimitata.

3. In deroga al comma 2, i Servizi fitosanitari regionali possono autorizzare la movimentazione di tappeti erbosi originari dell'area delimitata se sono stati coltivati in un luogo di produzione di una ditta autorizzata ai sensi dell'art. 19 decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e sottoposto annualmente ad almeno una ispezione ufficiale per il rilevamento di *Popillia japonica* effettuata nel periodo più opportuno, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a. sono stati lavati secondo le modalità impartite dal Servizio fitosanitario regionale al fine di eliminare la presenza di terra/terriccio di coltivazione; oppure

b. sono stati effettuati trattamenti insetticidi secondo le modalità e le tempistiche impartite dal Servizio fitosanitario regionale; e

c. le ditte di cui al presente comma effettuano almeno due ispezioni, con esito negativo, tramite carotaggi del terreno eseguiti secondo le modalità riportate nell'allegato 1 nei periodi più opportuni.

4. La movimentazione dei tappeti erbosi al di fuori dell'area delimitata deve essere comunicata ogni volta al Servizio fitosanitario regionale con un preavviso di almeno 48 ore.

5. Le operazioni di cui al presente articolo, eseguite secondo le modalità indicate nei piani di lotta emanati dai Servizi fitosanitari regionali, devono essere registrate.

Art. 9.

Definizione delle soglie di infestazione larvale

1. Nelle zone infestate il Servizio fitosanitario regionale rileva annualmente la presenza di larve di *Popillia japonica* nel terreno, attraverso un monitoraggio intensivo.

2. Il territorio è classificato in zone in base ai seguenti livelli di infestazione larvale:

a. bassa infestazione, con un numero di larve/m^2 minore di 20;

b. media infestazione, con un numero di larve/m^2 compreso tra 20 e 80;

c. elevata infestazione, con un numero di larve/m^2 maggiore di 80.

3. Con provvedimento del Servizio fitosanitario centrale, sentito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, sono adottate le procedure per la definizione dei livelli di infestazione di cui al comma 2.

Art. 10.

Misure per il contenimento delle popolazioni larvali nelle aree coltivate a prato irriguo

1. Negli appezzamenti coltivati a prato irriguo dell'area infestata, che costituiscono l'habitat principale di ovideposizione di *Popillia japonica*, sono adottate le seguenti misure:

a. nelle zone a bassa infestazione è eseguito un trattamento insetticida al terreno secondo le modalità e le tempistiche indicate dal Servizio fitosanitario regionale e sono posizionate le trappole per la cattura massale con una densità pari a 1 trappola ogni 2 ettari, oppure vengono solo posizionate le trappole per la cattura massale con una densità pari a 2 trappole ogni ettaro;

b. nelle zone a media infestazione è eseguito un trattamento insetticida al terreno secondo le modalità e le tempistiche indicate dal Servizio fitosanitario regionale e sono posizionate le trappole per la cattura massale con una densità pari a 1 trappola ogni ettaro;

c. nelle zone a elevata infestazione è effettuata nel periodo primaverile la rottura del cotico erboso mediante fresatura a una profondità di almeno 10 cm e vengono posizionate le trappole per cattura massale con una densità pari a 2 trappole ogni ettaro, oppure sono eseguiti due trattamenti insetticidi al terreno secondo le modalità e le tempistiche indicate dal Servizio fitosanitario regionale e sono posizionate le trappole per la cattura massale con una densità pari a 4 trappole ogni ettaro.

Art. 11.

Misure per il contenimento delle popolazioni larvali nelle aree coltivate con colture irrigue

1. Negli appezzamenti della zona infestata con colture irrigue, che anche se non costituiscono l'habitat principale di ovideposizione di *Popillia japonica* possono comunque ospitare gli stadi giovanili dell'insetto a causa dell'elevata umidità del terreno, sono adottate le seguenti misure:

a. nelle zone a bassa infestazione sono posizionate le trappole per la cattura massale con una densità pari a 1 trappola ogni 2 ettari;

b. nelle zone a media infestazione è eseguito un trattamento insetticida al terreno secondo le modalità e le tempistiche indicate dal Servizio fitosanitario regionale e sono posizionate le trappole per la cattura massale con una densità pari a 1 trappola ogni 2 ettari, oppure è effettuato un intervento di fresatura del terreno prima della semina della coltura e comunque non oltre la fine del mese di maggio e sono posizionate le trappole per la cattura massale con una densità pari a 1 trappola ogni 2 ettari, oppure sono solo posizionate le trappole per la cattura massale dell'insetto con una densità pari a 2 trappole ogni ettaro;

c. nelle zone a elevata infestazione è eseguito un trattamento insetticida al terreno secondo le modalità e le tempistiche indicate dal Servizio fitosanitario regionale e sono posizionate le trappole per la cattura massale con una densità pari a 1 trappola ogni ettaro, oppure è effettuato un intervento di fresatura del terreno prima della semina della coltura e comunque non oltre la fine del mese di maggio e sono posizionate le trappole per la cattura massale con una densità pari a 1 trappola ogni ettaro.

Art. 12.

Misure per il contenimento delle popolazioni larvali in altre aree

1. Negli appezzamenti non contemplati dagli articoli 10 e 11, il Servizio fitosanitario regionale può disporre ogni misura necessaria al fine di contenere le popolazioni larvali dell'insetto.

Art. 13.

Deroghe alle misure per il contenimento delle popolazioni larvali

1. In deroga agli articoli 10, 11 e 12, sugli appezzamenti su cui nell'anno precedente è stato effettuato almeno un trattamento insetticida contro le larve, indipendentemente dal livello di infestazione, il Servizio fitosanitario regionale può disporre un solo intervento insetticida, secondo le modalità e le tempistiche indicate dal servizio stesso, e il posizionamento delle trappole per la cattura massale con una densità pari a 2 trappole ogni ettaro.

Art. 14.

Ulteriori misure di contenimento delle popolazioni

1. Al fine di ridurre le popolazioni di *Popillia japonica* in areali non produttivi, il Servizio fitosanitario regionale mette in atto ulteriori misure di controllo mirate, quali trattamenti insetticidi, trattamenti con mezzi biologici o con sostanze di origine naturale, diserbi, distruzione della vegetazione sulla quale si alimenta l'insetto, rottura di campi sportivi, ecc.

2. I Servizi fitosanitari regionali verificano l'applicazione del presente decreto e prescrivono, ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, ogni ulteriore misura fitosanitaria ritenuta necessaria per il contenimento di *Popillia japonica*.

Art. 15.

Relazioni sulle misure

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno i Servizi fitosanitari regionali inviano al Servizio fitosanitario centrale una relazione sulle misure adottate ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 e sui risultati di tali misure.

Art. 16.

Comunicazione e divulgazione

1. I Servizi fitosanitari regionali predispongono iniziative di informazione e divulgazione relative alla pericolosità di *Popillia japonica* e alle misure messe in atto per contrastarne l'introduzione o la diffusione sul territorio italiano.

Art. 17.

Sanzioni

1. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nel presente decreto si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

Art. 18.

Abrogazione

1. Il decreto 17 marzo 2016 recante «Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica italiana» è abrogato.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2017

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto
Ufficio controllo atti MISE E MIPAAF, reg.ne prev. n. 756

ALLEGATO *1*

Modalità di esecuzione dei carotaggi, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera f), all'articolo 7, comma 2, lettera b) e all'articolo 8, comma 3, lettera c), per la valutazione della presenza di larve di *Popillia japonica*.

Superficie ha[1]	**numero di campioni di terreno da effettuare**	
	Carotatore (15 cm diametro x 20 cm profondità)	**Vanga (20 x 20 cm)**
< 0.5	50	20
0.6-2	70	30
2.1-5	80	35
5.1-10	90	40
10.1-20	125	50
> 20	125 + 2 campioni ogni 5 ha addizionali	50 + 1 campione ogni 5 ha addizionali

[1] la superficie è da intendersi espressa in ettari indipendentemente dalla tipologia di produzione (vasi, piena terra ecc.).

17A06125

DECRETO 6 luglio 2017.

Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield nel territorio della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella comunità, e successive modifiche;

Visto, in particolare, l'art. 16, comma 2, della direttiva 2000/29/CE ai sensi del quale ciascuno Stato membro deve adottare adeguate misure fitosanitarie al fine di prevenire i rischi di diffusione degli organismi nocivi di nuova introduzione non indicati negli allegati I e II;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Considerato che un focolaio di *Meloidogyne graminicola*, organismo nocivo non precedentemente segnalato per il territorio europeo, è stato rinvenuto nel 2016 nella Regione Piemonte;

Ritenuto necessario definire misure fitosanitarie nazionali per impedire la diffusione di *Meloidogyne graminicola* nel territorio della Repubblica italiana;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, espresso nella seduta del 28 marzo 2017;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 57, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 25 maggio 2017;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto definisce le misure fitosanitarie da adottare sul territorio della Repubblica italiana al fine di prevenire e contrastare la diffusione dell'organismo nocivo *Meloidogyne graminicola*.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) per «organismo specificato» si intende *Meloidogyne graminicola Golden* e *Birchfield* 1965;

b) per «piante ospiti» si intendono i vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, appartenenti alle specie o ai generi elencati nell'allegato I, in quanto conosciuti come sensibili a *Meloidogyne graminicola*.

Art. 3.

Indagini sul territorio nazionale

1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano indagini ufficiali annuali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato nel territorio di propria competenza, in funzione della valutazione del rischio di introduzione.

2. Le ispezioni sono effettuate con rilievi visivi e carotaggi del terreno dove sono coltivate piante ospiti e prioritariamente nelle aree coltivate a riso, secondo i criteri riportati in allegato II.

3. I Servizi fitosanitari regionali notificano immediatamente al Servizio fitosanitario centrale il ritrovamento dell'organismo specificato in una zona del territorio di competenza dove la sua presenza non era conosciuta o in un'area dove si riteneva fosse stata eradicata.

4. Il Servizio fitosanitario centrale notifica alla Commissione UE e agli altri Stati membri ogni ritrovamento di cui al comma 3.

Art. 4.

Definizione delle aree delimitate

1. Se dalle ispezioni di cui all'art. 3, comma 1, è confermata la presenza dell'organismo specificato in una determinata zona, i Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio definiscono tempestivamente un'area delimitata in conformità al comma 2.

2. L'area delimitata è costituita da una zona infestata e da una zona cuscinetto.

La zona infestata consiste nell'appezzamento in cui la presenza dell'organismo specificato è stata confermata.

La zona cuscinetto ha un raggio di almeno 100 metri intorno alla zona infestata. Laddove una porzione di un appezzamento rientri in tale estensione, l'intero appezzamento entrerà a far parte della zona cuscinetto.

3. Se la presenza dell'organismo specificato è confermata al di fuori della zona infestata, i confini dell'area delimitata sono modificati di conseguenza.

4. Se, in base alle ispezioni di cui all'art. 5, in un'area delimitata non è rilevata la presenza dell'organismo specificato per un periodo non inferiore a tre anni consecutivi, è possibile revocare la delimitazione dell'area.

Art. 5.

Misure fitosanitarie nelle aree delimitate

1. Il Servizio fitosanitario regionale, che ha stabilito l'area delimitata di cui all'art. 4, dispone in tale area le seguenti misure fitosanitarie:

a) distruzione delle piante ospiti risultate infestate, ad eccezione delle colture in pieno campo prossime alla raccolta;

b) divieto di coltivazione delle piante ospiti nella zona infestata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6;

c) pulizia dei mezzi agricoli, degli strumenti di lavoro e delle calzature nel passaggio dall'appezzamento infestato a quelli limitrofi, assicurando che i lavaggi dei mezzi siano effettuati dirigendo i residui della pulitura verso l'appezzamento infestato;

d) eliminazione periodica delle piante ospiti infestanti;

e) divieto di movimentazione del terreno proveniente dalla zona infestata;

f) sommersione immediata dell'appezzamento, nel caso di infestazione in risaia;

g) mantenimento in stato di sommersione continua almeno dalla primavera all'inverno successivo, nel caso di infestazione in risaia;

h) monitoraggio intensivo annuale, con particolare riguardo alla zona cuscinetto, volto a verificare la presenza dell'organismo specificato nel terreno e nelle piante coltivate, effettuato al momento opportuno, secondo i criteri riportati in allegato II;

i) qualunque altra misura definita dal Servizio fitosanitario regionale che possa contribuire al contenimento dell'organismo specificato.

Art. 6.

Condizioni per la movimentazione delle piante ospiti dalle aree delimitate

1. È vietata la movimentazione di piante ospiti al di fuori dell'area delimitata.

2. In deroga al comma 1, i servizi fitosanitari regionali possono autorizzare la movimentazione di piante ospiti originarie dell'area delimitata solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le piante sono state coltivate in un luogo di produzione sottoposto ad almeno una ispezione ufficiale annuale per la ricerca dell'organismo specificato;

b) non è stata riscontrata la presenza dell'organismo specificato mediante appropriati esami degli apparati radicali e del substrato di coltivazione delle piante.

Art. 7.

Relazioni sulle misure

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno i Servizi fitosanitari regionali inviano al Servizio fitosanitario centrale una relazione sulle misure adottate ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e sui risultati di tali misure.

Art. 8.

Comunicazione e divulgazione

1. I Servizi fitosanitari regionali predispongono iniziative di informazione e divulgazione relative alla pericolosità dell'organismo specificato e alle misure messe in atto per contrastarne l'introduzione o la diffusione sul territorio italiano.

Art. 9.

Misure finanziarie

1. Le misure obbligatorie derivanti dall'applicazione del presente decreto sono a cura e spese dei proprietari o conduttori dei terreni a qualsiasi titolo, sotto il controllo del servizio fitosanitario regionale che le ha determinate.

2. Le regioni al fine di prevenire gravi danni per l'economia di una zona agricola possono stabilire interventi di sostegno alle aziende per le perdite derivanti dall'adozione delle misure imposte in applicazione del presente provvedimento.

Art. 10.

Sanzioni

1. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nel presente decreto si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2017

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 757

ALLEGATO *I*

Elenco delle piante ospiti di *Meloidogyne graminicola*

Specie coltivate	
Allium cepa	Liliaceae
Brassica spp.	Brassicaceae
Brassica oleracea var. capitata	Brassicaceae
Glycine max	Fabaceae
Hordeum vulgare	Poaceae
Oryza sativa	Poaceae
Panicum miliaceum	Poaceae
Sorghum bicolor	Poaceae
Triticum aestivum	Poaceae
Zea mays	Poaceae
Specie spontanee	
Alisma plantago	Alismataceae
Alopecurus spp.	Poaceae
Cynodon dactylon	Poaceae
Cyperus rotundus	Cyperaceae
Echinocloa crus-galli	Poaceae
Eleusine indica	Poaceae
Heteranthera reniformis	Pontederiaceae
Murdannia keisak	Commelinaceae
Oryza sativa var selvatica	Poaceae
Panicun dichotomiflorum	Poaceae
Poa annua	Poaceae
Panicum spp.	Poaceae
Ludwigia spp.	Onagraceae
Musa spp.	Musaceae
Ranunculus spp.	Ranunculaceae
Scirpus articulatus	Cyperaceae

ALLEGATO *II*

Modalità di esecuzione dei rilievi visivi e dei carotaggi, di cui agli articoli 3 e 5, per la valutazione della presenza di *Meloidogyne graminicola*.

Rilievi visivi.

Su tutte le piante ospiti:

osservazione dei sintomi tipici sulla parte epigea della pianta (clorosi fogliare, crescita stentata);

osservazione dell'apparato radicale al fine di verificare la presenza di galle.

Su riso i rilievi devono essere effettuati soprattutto nel periodo compreso tra lo stadio fenologico della 3° foglia e fino allo stadio di metà accestimento.

Carotaggi.

I campionamenti del terreno devono essere eseguiti ad una profondità di 20-25 cm; in caso di sintomi sospetti prelevare il terreno al bordo delle chiazze con piante sintomatiche; in assenza di sintomi eseguire i prelievi secondo una griglia rettangolare che copre l'intera parcella, in cui i punti di prelievo non distano meno di 5 m in larghezza e non più di 20 m in lunghezza, in funzione della superficie dell'appezzamento.

Per il campionamento deve essere preso in considerazione un campione di terreno di dimensioni standard pari ad almeno 1000 ml terreno/ha.

In caso di presenza di sintomi sospetti prelevare alcune piantine per valutare la presenza di galle sulle radici.

17A06126

DECRETO 26 luglio 2017.

Modalità di esecuzione dell'arresto temporaneo obbligatorio dell'attività di pesca delle unità autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema strascico per l'annualità 2017.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima», ed in particolare l'art. 98;

Visto il decreto del Presidente Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2017, recate «Delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. le Giuseppe Castiglione»;

Visto il decreto del Presidente Consiglio dei ministri del 1° marzo 2017 registrato dalla Corte dei conti al prot. n. 212 del 29 marzo 2017 il dott. Riccardo Rigillo è stato nominato direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e le relative disposizioni attuative;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna e le relative disposizioni attuative;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, che prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 2012, recante modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo, ed in particolare l'art. 33, paragrafo I, lettera *c)*;

Visto il programma operativo, predisposto in conformità al disposto dell'art. 17 del citato regolamento (UE) n. 508/2014, approvato con decisione della Commissione CCI 2014IT14MFOP001 del 25 novembre 2015;

Viste le basi scientifiche dei Piani di gestione per le unità autorizzate al sistema di pesca a strascico iscritte nei compartimenti marittimi inclusi nelle GSA 9, 10, 11, 16, 17, 18 e 19, predisposti ai sensi dell'art. 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 e già esaminate dal Comitato tecnico-scientifico della Commissione europea;

Visti i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a strascico adottati a livello nazionale con decreto direttoriale del 20 maggio 2011, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al decreto direttoriale 19 maggio 2011;

Visto il decreto direttoriale n. 14689 del 22 giugno 2017 con il quale sono stati prorogati i citati Piani di gestione sino alla data del 31 dicembre 2017;

Vista la nota Ares(2017) 3704062 del 24 luglio 2017 con la quale la Commissione europea approva la predetta proroga dei Piani di gestione;

Vista la nota dell'11 giugno 2012 con la quale l'organo preposto al monitoraggio scientifico dei Piani di gestione ha rappresentato che il marginale differimento della data di avvio del fermo temporaneo rispetto ai periodi definiti nei citati piani di gestione non determina alcuna significativa variazione ai fini dell'efficacia dei piani di gestione e non incide negativamente sulla realizzazione degli obiettivi di cui al Piano di adeguamento;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 21-*ter* inerente l'esecutorietà dei provvedimenti amministrativi;

Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, ed il relativo decreto di attuazione;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012 recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

Preso atto dei dati del Comitato tecnico-scientifico della Commissione europea relativi allo sfruttamento degli stock del Mar Mediterraneo;

Tenuto conto che i pescherecci italiani che operano nel Canale di Sicilia effettuano di consuetudine lo sbarco tecnico del pescato nel Porto di Lampedusa, al fine di limitare i costi di gestione e ridurre i tempi di navigazione per raggiungere i luoghi di pesca;

Ritenuto necessario, in conformità alla citata normativa, ed in considerazione dei relativi dati inerenti lo sfruttamento ittico, attuare un fermo obbligatorio dell'attività di pesca per le unità autorizzate allo strascico, comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, al fine di rafforzare la tutela della risorsa e garantire un migliore equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca, attraverso la previsione di un periodo di arresto temporaneo, diversamente articolato per aree in conformità a quanto previsto dai citati Piani di gestione;

Preso atto che l'attuazione dell'indispensabile misura dell'arresto temporaneo dell'attività di pesca come sopra descritto comporta altresì conseguenze pregiudizievoli di rilevante impatto occupazionale che vanno ad aggiungersi alle difficoltà del settore dovute all'attuale congiuntura economica;

Considerato infatti, che nel corso del periodo di fermo i marittimi imbarcati sulle unità interessate dalla misura medesima sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa;

Ritenuto necessario porre in essere tutte le possibili misure previste dalla vigente normativa per mitigare gli effetti della misura di fermo temporaneo;

Ritenuto di provvedere con successivo provvedimento ministeriale alla disciplina degli aspetti attuativi della predetta misura di fermo;

Sentite le regioni, le associazioni e le organizzazioni sindacali del comparto ittico;

Decreta:

Art. 1.

Ambito applicativo

1. L'interruzione temporanea dell'attività di pesca di cui al presente decreto, riguarda le unità autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema strascico — comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti — ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca.

2. In relazione alla sospensione obbligatoria dell'attività di pesca non imputabile alla volontà dell'armatore, per i marittimi imbarcati sulle unità che eseguono l'interruzione temporanea di cui al presente decreto, è prevista l'attivazione della misura sociale straordinaria di cui all'art. 1, comma 346, della legge n. 232/2016 (stabilità 2016). Le modalità attuative della predetta misura sociale saranno determinate con successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze.

3. Con successivo decreto ministeriale sono determinati i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al presente provvedimento ed ai provvedimenti della Regione Sardegna e della Regione Sicilia di cui all'art. 2, comma 7.

Art. 2.

Arresto temporaneo obbligatorio

1. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Ancona è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per quarantadue giorni consecutivi dal 31 luglio al 10 settembre del corrente anno.

2. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da San Benedetto del Tronto a Termoli è disposta l'interruzione temporanea dell'attività di pesca per quarantadue giorni consecutivi dal 28 agosto all'8 ottobre del corrente anno.

3. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, abilitate alla pesca costiera locale, iscritte nei compartimenti marittimi da Manfredonia a Bari è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria

delle attività di pesca per quarantadue giorni consecutivi dal 31 luglio al 10 settembre del corrente anno.

4. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, abilitate alla pesca costiera ravvicinata, iscritte nei compartimenti marittimi da Manfredonia a Bari è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per trenta giorni consecutivi dal 31 luglio al 29 agosto del corrente anno ed è disposta l'interruzione obbligatoria di ulteriori dieci giorni lavorativi anche non consecutivi da effettuarsi a scelta dell'armatore, previa comunicazione scritta all'Ufficio marittimo di iscrizione, entro e non oltre il 31 ottobre 2017.

5. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Brindisi a Civitavecchia è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per trenta giorni consecutivi dall'11 settembre al 10 ottobre del corrente anno.

6. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Livorno a Imperia è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per trenta giorni consecutivi dal 2 ottobre al 31 ottobre del corrente anno.

7. Per le navi da pesca all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Sardegna e della Regione Sicilia, l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca ha durata di almeno trenta giorni consecutivi, nel rispetto dei periodi di cui ai piani di gestione in premessa, la cui decorrenza è disposta con provvedimento regionale.

8. Entro il giorno di inizio del fermo di cui ai precedenti commi, devono essere depositati presso l'Autorità marittima nella cui giurisdizione è effettuata l'interruzione, a cura dell'armatore, i documenti di bordo dell'unità soggetta all'interruzione e, per quelle unità per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.

9. Effettuata la consegna dei documenti di bordo, l'unità può essere trasferita in un altro porto per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca ovvero apposizione dei sigilli agli attrezzi da pesca, ad opera dell'Autorità marittima e preventiva autorizzazione di quest'ultima.

10. L'autorizzazione al trasferimento è rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno eseguite le operazioni.

11. Le unità da pesca che effettuano la pesca dei gamberi di profondità (Gambero rosa mediterraneo - Parapenaeus longirostris; Gambero rosso mediterraneo - Aristaemorpha foliacea; Gambero viola mediterraneo - Aristeus antennatus), che deve essere effettuata da unità abilitate alla pesca costiera ravvicinata o superiore muniti di attrezzature frigorifere e/o di congelamento del pescato nonché di specifico sistema a strascico idoneo al raggiungimento di profondità superiori ai 300 m di profondità, possono effettuare l'interruzione delle attività di pesca di cui al precedente articolo, anche in compartimenti diversi da quelli di iscrizione, in maniera cumulativa al termine del periodo di pesca del gambero, dandone comunicazione preventiva all'Autorità marittima del luogo di iscrizione dell'unità stessa entro due giorni precedenti l'interruzione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.

12. In considerazione della singolare specificità dell'Alto Tirreno, caratterizzato da elevate batimetriche a breve distanza dalla costa, ove la pesca dei gamberi è da sempre svolta in battute giornaliere e le unità di conseguenza non necessitano di attrezzature frigorifere di congelamento, né di abilitazioni a categorie di pesca pari o superiore alla ravvicinata, sono esentate dagli obblighi di cui al precedente comma 11 le unità che effettuano la pesca del gambero di profondità in Liguria, iscritte nei Compartimenti di Genova, Imperia, La Spezia, Savona, ovvero che fanno base logistico-operativa nei porti di giurisdizione di detti compartimenti.

13. Durante il periodo di pesca del gambero di profondità, sono ammesse catture accessorie di specie diverse. Tale catture potranno essere commercializzate solo se effettuate con strumenti autorizzati e regolari, nei tempi e luoghi consentiti. In ogni caso, il gambero di profondità dovrà costituire la quota prevalente, in termini di peso, sull'intero pescato sbarcato.

Art. 3.

Misure tecniche

1. Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, è vietata la pesca con i sistemi a strascico e/o volante (comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia) nei giorni di sabato, domenica e festivi. Con specifico provvedimento direttoriale è autorizzato lo svolgimento dell'attività di pesca in coincidenza con le festività, con l'obbligo di effettuare la giornata di recupero entro e non oltre i successivi quindici giorni lavorativi.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle navi da pesca esercitanti il pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi per lo strascico ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'Autorità marittima.

3. Non è consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

4. Le navi abilitate alla pesca mediterranea, nonché quelle che effettuano la pesca dei gamberi di profondità, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, attuano l'interruzione tecnica al termine di ogni campagna di pesca, in ragione del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attività di pesca effettivamente esercitata, ed a tal fine l'armatore è tenuto a comunicare alla capitaneria del porto di iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca ed a consegnare i relativi documenti di bordo.

Art. 4.

Misure tecniche successive all'interruzione temporanea

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1 del presente decreto, nonché dalla normativa in materia di ore di riposo del personale imbarcato stabilita in particolare dall'art. 18 del decreto legislativo n. 66/2003 e dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, l'esercizio dell'attività di pesca con il sistema a strascico e/o volante (comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia) nell'areale compreso tra Trieste e Bari e nei periodi indicati al successivo comma 2, è così disciplinato:

divieto nel giorno di venerdì;

a scelta dell'armatore:

a) divieto in un altro giorno settimanale, definito dall'armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno entro le ore 9,00, all'Autorità marittima dei porti di base logistica; ovvero

b) effettuato per un ammontare totale non superiore a 60 ore, distribuite in quattro giornate su base settimanale previa comunicazione all'Autorità marittima dei porti di base logistica.

Non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

2. I periodi di attuazione delle misure tecniche successive all'interruzione temporanea sono:

da Trieste ad Ancona dall'11 settembre 2017 al 19 novembre 2017;

da San Benedetto del Tronto a Termoli dal 9 ottobre 2017 al 17 dicembre 2017;

da Manfredonia a Bari dall'11 settembre 2017 al 19 novembre 2017.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1 del presente decreto, nonché dalla normativa in materia di ore di riposo del personale imbarcato stabilita in particolare dall'art. 18 del decreto legislativo n. 66/2003 e dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, decorsi i periodi indicati al precedente comma 2 del presente articolo, l'esercizio dell'attività di pesca con il sistema a strascico e/o volante (comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia) è così disciplinato:

a scelta dell'armatore:

a) divieto in un altro giorno settimanale, definito dall'armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno entro le ore 9,00, all'Autorità marittima dei porti di base logistica; ovvero

b) effettuato per un ammontare totale non superiore a 72 ore, distribuite in cinque giornate su base settimanale previa comunicazione all'Autorità marittima dei porti di base logistica.

Non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

4. Dalle date di inizio dei rispettivi arresti temporanei obbligatori di cui all'art. 2, commi 1, 2, 3 e 4 e fino al 31 ottobre 2017 è vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio, la pesca con il sistema strascico e/o volante — comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia — entro una distanza dalla costa inferiore alle 6 miglia ovvero con una profondità d'acqua inferiore a 60 metri.

5. Dalla data del 31 luglio 2017 e fino al 31 ottobre 2017, in deroga al divieto di cui al precedente comma 4, le unità iscritte in IV categoria abilitate alla pesca costiera locale entro le sei miglia dalla costa e le unità con lunghezza fuori tutto fino a 15 metri, sono autorizzate a pescare oltre le 4 miglia dalla costa.

Art. 5.

Modalità di esecuzione

1. Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca di cui agli articoli 2 e 4 è fatto divieto di esercitare l'attività di pesca e le operazioni di sbarco, nelle acque del compartimento in cui si attua la misura, anche alle unità da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati. La violazione del presente divieto è punita in base alla normativa vigente.

2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, le unità da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione, possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione scritta all'ufficio di iscrizione della nave entro due giorni precedenti l'interruzione ivi prevista e possono svolgere operazioni tecniche nei porti di iscrizione o di base logistica ottemperando alle disposizioni impartite dell'Autorità marittima per il transito nell'areale in fermo.

3. In deroga a quanto disposto ai precedenti comma del presente articolo, è fatta salva la facoltà dei pescherecci che operano, di consuetudine, nel canale di Sicilia di effettuare, presso il Porto di Lampedusa, lo sbarco tecnico per successivo trasferimento del prodotto pescato.

4. Le unità abilitate all'esercizio con altri sistemi di pesca, oltre allo strascico, nonché quelle autorizzate al pesca-turismo possono optare per la continuazione dell'attività, nel periodo di interruzione obbligatorio, con gli attrezzi da posta, palangari, circuizione e draga idraulica previo sbarco delle attrezzature per lo strascico ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'Autorità marittima. A tal fine l'armatore deve darne comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di iscrizione o all'autorità marittima dei porti di base logistica.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Le regioni sono autorizzate, laddove sussistano specifiche esigenze biologiche nelle marinerie di propria competenza, a deliberare ulteriori periodi di arresto temporaneo obbligatorio, precedenti o successivi, rispetto a quelli definiti all'art. 2 del presente decreto, per i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attività di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti.

2. Nei periodi supplementari di arresto temporaneo obbligatorio definiti dalle regioni ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'attività di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti è vietata anche ai pescherecci provenienti da altri compartimenti abilitati ai sistemi di pesca interessati.

3. In deroga alle disposizioni di cui al presente decreto, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura può autorizzare l'effettuazione di attività di ricerca in mare, a scopi scientifici, nelle acque del compartimento in cui si attua la misura.

Il presente decreto, trasmesso all'organo di controllo per il visto di competenza, è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'affissione nell'albo delle Capitanerie di porto, nonché pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2017

Il Sottosegretario di Stato: CASTIGLIONE

17A06100

DECRETO 22 agosto 2017.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l., in Tavarnelle Val di Pesa, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 6 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 273 del 21 novembre 2013 con il quale al laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l., ubicato in Tavarnelle Val di Pesa, via Sangallo n. 43 - Sambuca Val di Pesa, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 11 agosto 2017;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 luglio 2017 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l., ubicato in Tavarnelle Val di Pesa, via Sangallo n. 43 - Sambuca Val di Pesa, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 luglio 2021 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 22 agosto 2017

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità (acidi grassi liberi)/ Acidity (free fatty acids)	COI/T.20/Doc. no. 34-2015
Acidità (acidi grassi liberi)/ Acidity (free fatty acids)	regolamento CEE 2568/1991 allegato II + regolamento UE 1227/2016 allegato I
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto/Spectrophotometric investigation in the ultraviolet	COI/T.20/Doc. no. 19/Rev. 3 2015
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto/Spectrophotometric investigation in the ultraviolet	regolamento CEE 2568/1991 allegato IX + regolamento UE 1833/2015 allegato III
Cere e metil ed etil esteri degli acidi grassi/Waxes and fatty acids methyl and ethyl esters	COI/T.20/Doc. no. 28/Rev. 1 2010
Cere e metil ed etil esteri degli acidi grassi/Waxes and methyl and ethyl esters of fatty acids	regolamento CEE 2568/1991 allegato XX + regolamento UE 61/2011
Cere/Waxes	regolamento CEE 2568/1991 allegato IV + regolamento CEE 183/1993 + regolamento CE 177/1994 + regolamento CE 702/2007
Cere/Waxes	COI/T.20/Doc. no. 18/Rev. 2 2003
Esteri metilici degli acidi grassi/Fatty acids methyl esters and trans fatty acids isomers	regolamento CEE 2568/1991 allegato X + regolamento UE 1833/2015 allegato IV
Esteri metilici degli acidi grassi/Fatty acids methyl esters and trans fatty acids isomers	COI/T.20/Doc. no. 33-2015
Indice di perossidi/Peroxide value	regolamento CEE 2568/1991 allegato III + regolamento UE 1784/2016 allegato
Indice di perossidi/Peroxide value	COI/T.20/Doc. no. 35-2016
Polifenoli/Polyphenols	MI/C/01 2014 Rev. 2
Tocoferoli/Tocopherols	MI/C/02 2014 Rev. 2

17A06101

DECRETO 22 agosto 2017.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l., in Montepulciano, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni

e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 21 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 168 del 20 luglio 2016 con il quale il laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l., ubicato in Montepulciano (Siena), via Talosa n. 6, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 11 agosto 2017;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 luglio 2017 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l., ubicato in Montepulciano (Siena), via Talosa n. 6, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 luglio 2021 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 22 agosto 2017

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa/Fixed acidity	OIV-MA-AS313-03 R2009
Acidità totale/Total acidity	OIV-MA-AS313-01 R2015
Acidità volatile/Volatile acidity	OIV-MA-AS313-02 R2015
Biossido di zolfo (Anidride solforosa libera e anidride solforosa totale)/Sulfur dioxide (free sulfur dioxide, total sulfur dioxide	OIV-MA-AS323-04B R2009
Estratto ridotto (da calcolo), Estratto non riduttore (da calcolo)/Reduced extract sugar free extract	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Estratto secco totale/Total dry matter	OIV-MA-AS2-03B R2012
Glucosio + Fruttosio/Glucose +fructose	OIV-MA-AS311-02 R2009
Massa volumica e densità relativa a 20°C/Density and specific gravity at 20 °C	OIV-MA-AS2-01A R2012 punto 5
Titolo alcolometrico volumico e Titolo alcolometrico volumico effettivo/Alcoholic strenght by volume	OIV-MA-AS312-01A 4B R2016
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume	OIV-MA-AS312-01A 4B R2016 + OIV-MA-AS311-02 R2009

17A06102

DECRETO 22 agosto 2017.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l., in Torrazza Coste, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 3 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 297 del 22 dicembre 2015 con il quale il laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l., ubicato in Torrazza Coste (Pavia), via Riccagioia n. 48, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 11 agosto 2017;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 luglio 2017 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European cooperation for accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l., ubicato in Torrazza Coste (Pavia), via Riccagioia n. 48, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 luglio 2021 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 22 agosto 2017

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Tenore zuccherino	OIV-MA-AS2-02 R2012
Acidità fissa	OIV-MA-AS313-03 R2009
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R2015
Anidride solforosa libera e Anidride solforosa totale	OIV-MA-AS323-04° R2012
Anidride solforosa libera e Anidride solforosa totale	OIV-MA-AS323-04B R2009
Sovrapressione	OIV-MA-AS314-02 R2003
Acidità volatile	OIV MA-AS313-02 R2015
Ceneri	OIV-MA-AS2-04 R2009
Estratto ridotto (da calcolo), Estratto non riduttore (da calcolo)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Estratto ridotto (da calcolo), Estratto non riduttore (da calcolo)	OIV-MA-AS2-03B R2012
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R2012
Glucosio + Fruttosio	OIV-MA-AS311-02 R2009
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV-MA-AS2-01° R2012 p.to 6
pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Titolo alcolometrico volumico e Titolo alcolometrico volumico effettivo	OIV-MA-AS312-01A 4B e 4C R2016
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	OIV-MA-AS312-01A 4B e 4C R2016 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	OIV-MA-AS312-01A 4B e 4C R2016

17A06103

DECRETO 22 agosto 2017.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l., in Tavarnelle Val di Pesa, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79,

n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 5 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 125 del 1° giugno 2015 con il quale il laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l., ubicato in Tavarnelle Val di Pesa, Via Sangallo n. 43 - Sambuca Val di Pesa, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 11 agosto 2017;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 luglio 2017 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento.

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l., ubicato in Tavarnelle Val di Pesa, Via Sangallo n. 43 - Sambuca Val di Pesa, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 luglio 2021 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CE1 EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 22 agosto 2017

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale/Total acidity/Acidez total	OIV- Resolution OENO 52/2000
Biossido di zolfo (Anidride solforosa libera e totale)/ Sulfur dioxide (free sulfur dioxide, total sulfur dioxide)/ Anidride sulforosa total, Anidride sulforosa libre	OIV- Resolution OENO 60-2000 + OENO 13/2008
Ceneri	OIV- Resolution OENO 52/2000
Estratto secco totale	OIV- Resolution OENO 57/2000
Acidità totale	OIV-MA-F1-05 R2011
Biossido di zolfo (Anidride solforosa)	OIV-MA-F1-07 R2011
Conduttività	OIV-MA-F1-01 R2011
pH	OIV-MA-F1-06 R2011
Tenore zuccherino	OIV MA-AS2-02 R2012
Biossido di zolfo (Anidride solforosa libera e totale)	OIV MA-AS323-05 R2009
Acidità totale/Total acidity/ Acidez total	OIV MA-AS313-01 R2015
pH/ pH/ pH	OIV MA-AS313-15 R2011
Acido Citrico	OIV-MA-AS313-09 R2009
Estratto non riduttore (da calcolo) Estratto secco totale/ Sugar-free extract Total dry matter/ Extracto sin azucar Extracto seco total	OIV MA-AS2-03B R2012
Estratto ridotto (da calcolo) Estratto non riduttore (da calcolo) escluso saccarosio/Reduced extract Sugar-free extract	OIV MA-AS2-03B R2012 + OIV MA AS311-02 R2009
Estratto ridotto (da calcolo) Estratto non riduttore (da calcolo)/Reduced extract Sugar-free extract	OIV MA-AS2-03B R2012 + OIV MA AS311-03 R2003
Estratto ridotto (da calcolo) Estratto non riduttore (da calcolo)/Reduced extract Sugar-free extract	OIV MA-AS2-03B R2012 + OIV MA-AS311-01A R2009
Glucosio+fruttosio/Glucose+fructose	OIV MA-AS311-02 R2009
Solfati	OIV-MA-AS21-05 R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/ Total alcoholic strength by volume	OIV MA-AS312-01A R2016 + OIV MA AS311-02 R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/ Total alcoholic strength by volume	OIV MA-AS312-01A R2016 + OIV MA-AS311-01A R2009

Titolo alcolometrico volumico, Titolo alcolometrico volumico effettivo/Alcoholic strenght by volume/ Grado Alcoholico Volumétrico	OIV MA-AS312-01A 4B R2016
Zuccheri (saccarosio)/ Sugars (Sucrose)/Azucardas (sacarosa)	OIV MA-AS311-03 R2003
Zuccheri totali (da calcolo)	OIV MA-AS311-02 R2009 + OIV MA-AS311-03 R2003
Acidità volatile/Volatile acidity/Acidez volátil	OIV MA-AS313-02 R2015
Massa volumica e Densità relativa a 20°C/Density and Specific Gravity at 20°C/ Masa volúmica y la densidad relativa a 20 °C	OIV MA-AS2-01 A R2012 punto 5
Sostanze riducenti (zuccheri riduttori)/Reducing substances (reducing sugars)/Materias azucardas (azucares)	OIV MA-AS311-01A R2009
Acido sorbico	OIV-MA-AS313-20 R2006
Ceneri	OIV-MA-AS2-04 R2009
Cloruri	OIV-MA-AS321-02 R2009
Diglucoside Malvosidico qualitativa	OIV MA-AS315-03 R2009 (escluso p.to 3)
Metanolo/Methanol	OIV MA-AS312-03A R2015
Ocratossina A/Ochratoxin A	OIV MA-AS315-10 R2011
Potassio, calcio, sodio, magnesio, ferro, rame, zinco/ Potassium, Calcium, Sodium, Magnesium, Iron, Copper, Zinc	OIV-MA-AS322-13 R2013
Solfati	OIV-MA-AS313-16 R2004
Titolo alcolometrico volumico totale(da calcolo) (8-20 ml/100 ml)	OIV MA-AS311 02 R2009
Acidità fissa/ Fixed acidity/ Acidez Fija	OIV MA-AS313-03 R2009
Biossido di zolfo (Anidride solforosa libera e totale)/ Sulfur dioxide (free sulfur dioxide, total sulfur dioxide)/ Anidride sulforosa total, Anidride sulforosa libre	OIV MA-AS323-04B R2009
Biossido di zolfo (Anidride solforosa libera e totale)/ Sulfur dioxide (free sulfur dioxide, total sulfur dioxide)/ Anidride sulforosa total, Anidride sulforosa libre	OIV MA-AS323-04A R2012
Sovrappressione a 20°C/Overpressure at 20°C/ Sobrepresion a 20°C	OIV-MA-AS314-02 R2003

17A06104

DECRETO 22 agosto 2017.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Bioanalysis di Palmieri Anna e C. S.a.s., in Avellino, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 26 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 197 del 23 agosto 2013, con il quale il laboratorio Bioanalysis di Palmieri Anna e C. S.a.s., ubicato in Avellino, via Palatucci n. 20 B, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 19 maggio 2017 e perfezionata in data 11 agosto 2017;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 27 giugno 2017 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Bioanalysis di Palmieri Anna e C. S.a.s., ubicato in Avellino, via Palatucci n. 20 B, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 17 giugno 2021, data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Bioanalysis di Palmieri Anna e C. S.a.s., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 22 agosto 2017

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV-MA-AS2-01 R2012
Titolo alcolometrico volumico totale	Reg. CE 491/2009 allegato I p.to 15 + OIV MA-AS312-01 A 4C R2009 + OIV MA-AS311-01 A R2009
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R2012
pH	OIV-MA-AS313-15 R2011

17A06105

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Simvastatina Teva».

Con la determinazione n. aRM - 118/2017 - 813 del 1° agosto 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Teva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: SIMVASTATINA TEVA.

Confezioni e descrizioni:

036616011 - «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC trasparente in pellicola di AL;

036616023 - «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC opaco in pellicola di AL;

036616035 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC trasparente in pellicola di AL;

036616047 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC opaco in pellicola di AL;

036616050 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC trasparente in pellicola di AL;

036616062 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC opaco in pellicola di AL;

036616112 - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC trasparente in pellicola di AL;

036616124 - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC opaco in pellicola di AL;

036616225 - «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC opaco in pellicola di AL;

036616074 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC trasparente in pellicola di AL;

036616086 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC opaco in pellicola di AL;

036616098 - «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC trasparente in pellicola di AL;

036616100 - «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC opaco in pellicola di AL;

036616136 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC trasparente in pellicola di AL;

036616148 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC opaco in pellicola di AL;

036616151 - «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC trasparente in pellicola di AL;

036616163 - «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC opaco in pellicola di AL;

036616175 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC trasparente in pellicola di AL;

036616187 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC opaco in pellicola di AL;

036616199 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC trasparente in pellicola di AL;

036616201 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC opaco in pellicola di AL;

036616213 - «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC trasparente in pellicola di AL;

036616237 - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC trasparente in pellicola di AL;

036616249 - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC opaco in pellicola di AL;

036616288 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC opaco in pellicola di AL;

036616252 - «40 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC trasparente in pellicola di AL;

036616264 - «40 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC opaco in pellicola di AL;

036616276 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC trasparente in pellicola di AL;

036616314 - «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC trasparente in pellicola di AL;

036616326 - «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC opaco in pellicola di AL;

036616338 - «40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC trasparente in pellicola di AL;

036616340 - «40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC opaco in pellicola di AL;

036616365 - «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC opaco in pellicola di AL;

036616290 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC trasparente in pellicola di AL;

036616302 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC opaco in pellicola di AL;

036616353 - «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC trasparente in pellicola di AL;

036616377 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse confezione: calendario in blister PVC/PVDC trasparente in pellicola di AL;

036616389 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse confezione: calendario in blister PVC/PVDC opaco in pellicola di AL;

036616391 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse confezione: calendario in blister PVC/PVDC trasparente in pellicola di AL;

036616403 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse confezione: calendario in blister PVC/PVDC opaco in pellicola di AL;

036616415 - «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse confezione: calendario in blister PVC/PVDC trasparente in pellicola di AL;

036616427 - «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse confezione: calendario in blister PVC/PVDC opaco in pellicola di AL;

036616439 - «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse confezione: ospedaliera in blister PVC/PVDC trasparente in pellicola di AL;

036616441 - «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse confezione: ospedaliera in blister PVC/PVDC opaco in pellicola di AL;

036616454 - «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse confezione: ospedaliera in blister PVC/PVDC trasparente in pellicola di AL;

036616466 - «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse confezione: ospedaliera in blister PVC/PVDC opaco in pellicola di AL;

036616478 - «40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse confezione: ospedaliera in blister PVC/PVDC trasparente in pellicola di AL;

036616480 - «40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse confezione: ospedaliera in blister PVC/PVDC opaco in pellicola di AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A06097

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati senza tabacchi, relativi al mese di luglio 2017, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2016 e 2017 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
	(Base 2015=100)		
2016 Luglio	100,0	-0,1	-0,2
Agosto	100,2	-0,1	-0,2
Settembre	100,0	0,1	0,0
Ottobre	100,0	-0,1	-0,1
Novembre	100,0	0,1	0,1
Dicembre	100,3	0,4	0,4
2016 *Media*	*99,9*		
2017 Gennaio	100,6	0,9	1,2
Febbraio	101,0	1,5	1,3
Marzo	101,0	1,4	1,1
Aprile	101,3	1,7	1,3
Maggio	101,1	1,4	1,0
Giugno	101,0	1,1	0,8
Luglio	101,0	1,0	0,9

17A06110

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Adozione del Piano antincendio boschivo, con periodo di validità 2016-2020, del Parco nazionale della Sila, ricadente nel territorio della Regione Calabria.

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, decreto ministeriale del 27 luglio 2017, è stato adottato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (o Piano *AIB)* 2016-2020 del Parco nazionale della Sila, ricadente nel territorio della Regione Calabria, in attuazione dell'art. 8, comma 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Il decreto è consultabile sul sito ministeriale nella sezione dedicata agli incendi boschivi www.minambiente.it/natura/areenaturaliprotette/attivitàantincendiboschivi, all'interno di normativa, decreti e ordinanze.

17A06127

MINISTERO DELLA SALUTE

Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2017 della Commissione di rinnovo approvazione della sostanza attiva mesotrione in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.

Secondo quanto indicato nella parte A dell'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011, il 31 luglio 2017 scade il periodo di approvazione della sostanza attiva mesotrione.

Per tale sostanza attiva, entro i termini e secondo le modalità previste all'art. 1 del regolamento (UE) n. 844/2012 della Commissione, è stata presentata una domanda di rinnovo ritenuta completa dallo Stato membro relatore che ha redatto una relazione di valutazione, trasmessa sia all'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) che alla Commissione europea.

L'EFSA ha successivamente comunicato alla Commissione europea le sue conclusioni confermando che la sostanza attiva mesotrione soddisfa i criteri di approvazione di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione europea, sulla base di dette conclusioni, ha presentato al Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti ed i mangimi il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo della sostanza attiva in questione.

Il rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva mesotrione è confermato fino al 31 maggio 2032, alle condizioni riportate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 725/2017.

Per la procedura relativa al rinnovo dell'autorizzazione dei relativi prodotti fitosanitari si rimanda all'art. 43 del regolamento (CE) n. 1107/2009 che prevede la presentazione, da parte del titolare di ciascun prodotto fitosanitario autorizzato che s'intende sostenere, dell'istanza corredata dalla tariffa e dalle informazioni di cui al paragrafo 2 del suddetto art. 43, entro tre mesi dal rinnovo della sostanza attiva in questione, cioè entro il 1° ottobre 2017.

Ciò premesso, al fine di assicurare la continuità delle registrazioni (commercializzazione ed impiego), nelle more della procedura di adeguamento, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva mesotrione, come riportato nella banca dati, sono prorogate fino al 31 maggio 2032, fermo restando l'esito della presentazione delle istanze, nei termini sopra riportati ed il successivo esito della valutazione.

È fatto, comunque, salvo ogni eventuale e successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti i singoli prodotti fitosanitari.

Il presente comunicato sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà valore di notifica alle imprese interessate.

Sarà inoltre reso disponibile sul portale del Ministero www.salute.gov.it, nell'area dedicata ai prodotti fitosanitari.

I dati relativi ai prodotti fitosanitari oggetto della proroga sono disponibili nella sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it

17A06109

Centri autorizzati a praticare la vaccinazione antiamarillica - 2017.

Si comunica che è stato pubblicato sul sito del Ministero della salute il nuovo decreto «Centri autorizzati a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed al rilascio del relativo certificato - 2017» del 18 luglio 2017, registrato alla Corte dei conti, foglio n. 1803, in data 7 agosto 2017.

Il decreto in forma integrale e completo degli allegati è disponibile all'indirizzo http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=765&area=Malattie%20infettive&menu=viaggiatori

17A06113

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vectimax 6 mg/ml» polvere per uso orale per suini.

Estratto provvedimento n. 473 del 24 luglio 2017

Medicinale veterinario VECTIMAX 6 mg/g polvere per uso orale per suini - A.I.C. n. 104163.

Confezioni: tutte.

Titolare A.I.C.: Eco Animal Health Ltd. 78 Coombe Road, New Malden, Surrey KT3 4QS (Regno Unito).

Oggetto del provvedimento:

Numero procedura europea: IE/V/0235/001/1B/004/G.

Si autorizza la modifica come di seguito descritta: modifica del nome del produttore e responsabile del rilascio dei lotti

da: Gallows Green Services Limited

a: Cod Beck Blenders Limited.

Per effetto della suddetta variazione, l'etichetta/foglietto al paragrafo n. 15 deve essere modificata come di seguito riportata:

fabbricante responsabile del rilascio dei lotti:

Cod Beck Blenders Limited

Cod Beck Estate, Dalton, Thirsk

North Yorkshire Y07 3HR

Regno Unito.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A06116

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «CattleMarker IBR Inattivato» emulsione iniettabile per bovini.

Estratto decreto n. 103 del 27 luglio 2017

Medicinale veterinario ad azione immunologica CATTLEMARKER IBR INATTIVATO emulsione iniettabile per bovini.

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l. - via Andrea Doria, 41 M - 00192 Roma.

Produttore responsabile rilascio lotti: Zoetis Belgium SA - Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve - Belgio.

Procedura di mutuo riconoscimento n. BE/V/0031/001/MR.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

confezione da 1 flacone da 5 dosi (10 ml) - A.I.C. 104891015;

confezione da 1 flacone da 25 dosi (50 ml) - A.I.C. 104891027;

confezione da 4 flaconi da 25 dosi (50 ml) - A.I.C. 104891039.

Composizione:

ciascuna dose da 2 ml contiene:

principio attivo: Herpes Virus Bovino tipo 1 (BoHV-1) inattivato gE negativo, ceppo Difivac, capace di indurre un titolo geometrico medio sieroneutralizzante di almeno 5,5 log_2;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche:

Per l'immunizzazione attiva dei bovini sieronegativi a partire da due settimane di età:

per ridurre i segni clinici (febbre e depressione) della Rinotracheite infettiva bovina (IBR) e la durata della diffusione del virus causata dall'infezione da BoHV-1.

Inizio della protezione: due settimane dopo il completamento della vaccinazione primaria.

Durata della protezione: sei settimane dopo il completamento della vaccinazione primaria.

Per l'immunizzazione attiva delle bovine a partire da sei mesi di età:

per ridurre i segni clinici (febbre e durata della dispnea) della Rinotracheite infettiva bovina (IBR) e la diffusione del virus causata dall'infezione da BoHV-1.

Inizio della protezione: due settimane dopo il completamento della vaccinazione primaria.

Durata della protezione: dodici mesi di protezione dopo il completamento della vaccinazione primaria.

per ridurre l'incidenza degli aborti associati all'infezione da BoHV-1, come dimostrato dall'infezione sperimentale indotta durante il secondo trimestre di gravidanza.

Inizio della protezione: completare il ciclo della vaccinazione primaria almeno diciannove giorni prima della riproduzione o dell'inseminazione permette la protezione durante il periodo di rischio di infezione transplacentare da BoHV-1. Il periodo di rischio dell'infezione transplacentare da BoHV-1 che causa l'aborto comincia intorno all'inizio del quinto mese di gravidanza.

Durata della protezione: dodici mesi di protezione dopo la vaccinazione primaria, come dimostrato dalle prove di infezione sperimentale.

Specie di destinazione: bovini.

Tempi di attesa: zero giorni.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: tre anni;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: usare immediatamente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

17A06117

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Plenix LC 75 mg» pomata per uso intramammario per bovine in lattazione.

Estratto decreto n. 102 del 24 luglio 2017

Procedura decentrata n. UK/V/0597/001/DC.

Medicinale veterinario PLENIX LC 75 mg, pomata per uso intramammario per bovine in lattazione.

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.A. viale Colleoni, 15 - 20864 Agrate Brianza (MB).

Produttore responsabile rilascio lotti: gli stabilimenti Lohmann Pharma Herstellung GmbH Heinz - Lohmann Strasse 5, Cuxhaven 27472 (Germania) o Ceva Santé Animale, 10 avenue de la Ballastière, 33500 Libourne (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

confezione da 24 siringhe e 24 salviette detergenti - A.I.C. n. 105034019;

confezione da 60 siringhe e 60 salviette detergenti - A.I.C. n. 105034021.

Composizione: ogni siringa preriempita da 8 g contiene:

principio attivo: Cefquinome (come solfato) 75 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini (bovine in lattazione).

Indicazioni terapeutiche:

Bovine in lattazione: per il trattamento delle mastiti cliniche causate dai seguenti microrganismi sensibili al cefquinome: *Streptococcus uberis*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Staphylococcus aureus* e *Escherichia coli*.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: due anni.

Tempi di attesa:

carne e visceri: quattro giorni;

latte: cinque giorni (120 ore).

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

17A06118

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ceftiosan 50 mg/ml» sospensione iniettabile per suini e bovini.

Estratto provvedimento n. 472 del 24 luglio 2017

Medicinale veterinario CEFTIOSAN 50 mg/ml, sospensione iniettabile per suini e bovini.

Confezioni:

6 flaconi in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 104270018;

1 flacone in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 104270020;

12 flaconi in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 104270032;

1 flacone in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 104270044;

1 flacone in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 104270057;

15 flaconi in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 104270069.

Titolare A.I.C: Alfasan Nederland B.V.Kuipersweg, 9 - 3449 JA Woerden (Paesi Bassi).

Oggetto del provvedimento: numero procedura europea: NL/V/0148/IB/007/G.

Si autorizza per le sole confezioni da 50 ml (A.I.C numeri 104270057-069) l'estensione del periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita da diciotto mesi a tre anni.

Si modifica il SPC (revisione 4 settembre 2012) come di seguito indicato:

6.3 Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Si autorizza inoltre la modifica dei limiti di specifica relativa al contenuto di acqua (Karl Fisher), ora pari a: 0,10% - 0,40%.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A06119

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Atoplus 100 mg/ml» soluzione orale per gatti.

Estratto provvedimento n. 487 del 26 luglio 2017

Medicinale veterinario ATOPLUS 100 mg/ml soluzione orale per gatti.

Confezioni:

flacone da 5 ml - A.I.C. n. 104337011;

flacone da 17 ml - A.I.C. n. 104337023.

Titolare A.I.C.: Elanco Europe Ltd. Lilly House, Priestley Road Basingstoke, Hampshire RG24 9NL Regno Unito.

Oggetto del provvedimento:

numero procedura europea: FR/V/0226/001/II/013/G.

Variazioni raggruppate:

variazione tipo II C.II.1: variazioni riguardanti la modifica o l'aggiunta di una specie non destinata alla produzione alimentare per la quale il prodotto è indicato;

variazione A.2: modifiche nella denominazione (di fantasia) del medicinale;

variazione B.II.2.e.5: modifica nella dimensione della confezione del prodotto finito:

a) Modifica del numero di unità (compresse, fiale ecc.) in una confezione

2. modifica al di fuori dei limiti delle dimensioni di confezione al momento approvate.

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte:

aggiunta della specie cane (di peso superiore ai 2 kg);

modifica della denominazione del medicinale da:

«Atoplus 100 mg/ml» soluzione orale per gatti

a:

«Atoplus 100 mg/ml» soluzione orale per gatti e cani:

modifica nella dimensione della confezione del prodotto finito;

aggiunta del flacone da 50 ml (A.I.C. n. 104337035).

Per effetto delle suddette variazioni, gli stampati devono essere modificati nei punti pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A06120

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Bovilis BVD».

Estratto provvedimento n. 486 del 25 luglio 2017

Medicinale veterinario BOVILIS BVD.

A.I.C. n. 102883.

Confezioni: tutte.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Wim De Korverstraat 35 - P.O. Box 31 Boxmeer - Olanda.

Oggetto del provvedimento: numero procedura europea: DE/V/xxxx/WS/038.

Si autorizza la modifica come di seguito descritta:

si autorizza la modifica dello schema vaccinale per estensione della durata dell'immunità, dopo il richiamo iniziale, da sei a dodici mesi.

Per effetto della suddetta variazione, si modificano i punti corrispondenti del RCP, del foglietto illustrativo e delle etichette.

Si autorizza inoltre la riformulazione di alcune parti di testo degli stampati.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A06121

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Amphen 200 SP, 200 mg/g» granulato per uso in acqua da bere per suini.

Estratto del provvedimento n. 488 del 26 luglio 2017

Medicinale veterinario AMPHEN 200 SP, 200 mg/g granulato per uso in acqua da bere per suini - A.I.C. n. 104505.

Confezioni: tutte.

Titolare A.I.C.: Huvepharma NV Uitbreidingstraat 80 - 2600 Antwerp (Belgio).

Oggetto del provvedimento:

Variazione A.5.a) - modifica del nome e/o dell'indirizzo del fabbricante/importatore del prodotto finito (compresi il rilascio dei lotti e i siti di controllo della qualità). Attività per le quali il fabbricante/importatore è responsabile, compreso il rilascio dei lotti,

da: Laboratorio Smeets NV - Neerlandweg 24 - 2610 Wilrijk, Belgium,

a: Laboratoria Smeets NV - Fotografielaan 42 - 2610 Wilrijk, Belgium.

Per effetto della suddetta variazione il foglietto illustrativo deve essere modificato nei punti pertinenti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A06122

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Excenel Fluid sospensione, 50 mg/ml» sospensione iniettabile per suini e bovini.

Estratto del provvedimento n. 482 del 25 luglio 2017

Medicinale veterinario: EXCENEL Fluid sospensione, 50 mg/ml, sospensione iniettabile per suini e bovini.

Confezioni: A.I.C. n. 102366.

Titolare dell'A.I.C.: Zoetis italia S.r.l., via Andrea Doria n. 41 M, 00192 Roma.

Oggetto del provvedimento: numero procedura europea: FR/V/0102/001/IA/028/G.

Si confermano le modifiche come di seguito descritte:

eliminazione del sito responsabile del controllo e rilascio dei lotti: Pfizer Manufacturing, Belgium NV, Rijksweg 12, B-2870 Puurs - Belgio;

eliminazione del sito alternativo responsabile dei lotti: Pfizer Service Company, 10 Hoge Wei, 1930 Zaventem, Belgio.

Per effetto delle suddette variazioni il punto n. 1 del foglietto illustrative e le etichette sono modificate come di seguito indicato:

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e del titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione, se diversi.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio: Zoetis Italia S.r.l., via Andrea Doria n. 41 M, 00192 Roma.

Titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione: Zoetis Belgium SA, Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve (Belgio).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A06123

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Boviseal 2,6 g» sospensione intramammaria per bovini, vacche in asciutta.

Estratto del decreto n. 99 del 21 luglio 2017

Medicinale veterinario BOVISEAL 2,6 g sospensione intramammaria per bovini, vacche in asciutta.

Titolare A.I.C.: Cross Vetpharm Group LTD Broomhill Road Tallagh, Dublino 24, Irlanda.

Produttore responsabile rilascio lotti: Cross Vetpharm Group LTD Broomhill Road Tallagh, Dublino 24, Irlanda.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola con 24 siringhe da 4 g - A.I.C. n. 104709011;

scatola con 60 siringhe da 4 g - A.I.C. n. 104709023;

scatola con 120 siringhe da 4 g - A.I.C. n. 104709035.

Composizione:

ogni siringa intramammaria da 4 g contiene:

principio attivo: sottonidrato di bismuto, pesante 2,6 g;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini (vacche da latte al termine dell'allattamento).

Indicazioni terapeutiche: il medicinale veterinario è indicato per la prevenzione di nuove infezioni intramammarie durante il periodo di asciutta. Ciò porta alla riduzione dell'incidenza della mastite in forma subclinica nelle mucche al momento del parto, nonché della mastite clinica nel periodo di asciutta e di successivo allattamento (per almeno 60 giorni dal parto).

Si raccomanda di utilizzare il medicinale veterinario come parte di un approccio, valido per tutta la mandria, finalizzato alla gestione delle vacche in asciutta e al controllo della mastite.

Tempi di attesa:

carne e frattaglie: zero giorni;

latte: zero ore.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Il presente decreto sarà notificato all'impresa interessata e pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06124

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Elenco degli enti cooperativi radiati dall'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi dalla data della sua istituzione al 31 dicembre 2016.

Il comitato per l'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi ai sensi dell'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ha predisposto l'elenco delle società cooperative e dei loro consorzi radiati dall'Albo nazionale dalla data della sua istituzione al 31 dicembre 2016 perchè prive dei requisiti o delle condizioni previste dal comma 7 o perché soggette all'applicazione del comma 9.

L'elenco integrale è consultabile sul sito web del Ministero dello sviluppo economico: http//www.sviluppoeconomico.gov.it

17A06115

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-202) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.